

Assicurazione contro gli infortuni non mortali – Cass. n. 9380/2021

Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - Assicurazione contro gli infortuni non mortali - Natura - Indennitaria - Conseguenze - Art. 1910, commi 1 e 2, c.c. - Applicabilità - Assicurazione contro gli infortuni mortali - Natura - Assicurazione sulla vita - Conseguenze - Art. 1910 cit. - Inapplicabilità - Disciplina di cui all'art.2, commi 1 e 2, c. ass. - Distinto regime delle due categorie di assicurazioni contro gli infortuni fondato sulla diversità funzionale - Conferma.

In tema di assicurazione, l'art. 1910, commi 1 e 2, c.c., il cui fondamento risiede nell'esigenza di evitare che l'assicurato, nel conseguire l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro ed ottenga un indebito arricchimento, si applica all'assicurazione contro gli infortuni non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, ma non all'assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita; tale distinto regime delle due differenti categorie di assicurazioni contro gli infortuni, fondato sulla diversità della causa, trova del resto conferma nella disciplina dettata dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. Codice delle assicurazioni private), il quale, nel porre la distinzione tra il "ramo assicurativo vita" e il "ramo assicurativo contro i danni", riconduce al primo le assicurazioni contro gli infortuni caratterizzate dall'elemento della "lunga durata" dell'esposizione al rischio che può esitare nella morte o nell'invalidità grave, cui si correla la non rescindibilità unilaterale del contratto da parte dell'assicuratore, mentre gli infortuni invalidanti privi delle suddette caratteristiche restano collocati all'interno del "ramo danni".

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9380 del 08/04/2021 (Rv. 661073 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1910](#)